

**Convenzione per Tirocinio diretto e indiretto presso Istituti Scolastici  
Corso di Specializzazione delle attività di Sostegno IV ciclo – A.A. 2018-2019**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Palazzo Steri, Piazza Marina, n.61, codice fiscale 80023730825, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", in persona del Legale Rappresentante, il Rettore, Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo, il 14 febbraio 1963

E

L'Istituto Comprensivo "Via Pasquale Stabilini" con sede in Roma Via Pasquale Stabilini n. 19 CAP 00173 (RM), Codice Fiscale 97712510581 , cod. meccanografico RMIC8GA002, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante", in persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Patrizia Marano, nata a Roma il 28/03/1962

PREMESSO

che il corso di Specializzazione per le attività di sostegno attivato ai sensi del D.M. 30/09/11, recante: "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249", comprende un periodo di tirocinio da svolgere presso istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'Istruzione;

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

Il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti del Corso di specializzazione per le attività di sostegno per lo svolgimento delle attività di tirocinio di cui al Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n.142, attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997, e del D.M. 30 settembre 2011.

**Art. 2**

Gli studenti del Corso saranno accolti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio. Ai sensi dell'allegato B al D.M. 30 settembre 2011, il cui contenuto si richiama integralmente, il Tirocinio diretto ha la durata di 150 ore e deve svolgersi in non meno di 5 mesi. Presso il soggetto ospitante saranno inoltre espletate n. 25 ore di tirocinio indiretto con il tutor del tirocinante.

**Art. 3**

- A) Il tirocinio, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, lettera d) della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- B) Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor del tirocinante scelto dal soggetto ospitante, d'intesa con il soggetto promotore, in possesso dei requisiti di cui all'allegato B del D.M. 30/09/2011;
- C) Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto di tirocinio, concordato con il tutor coordinatore, contenente:
- nominativo del tirocinante;
  - nominativo del tutor del tirocinante;
  - nominativo del tutor coordinatore;
  - obiettivi e modalità di svolgimento, con indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
  - i riferimenti delle polizze assicurative.
- D) Il dirigente scolastico è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla presente convenzione.

La certificazione delle presenze, su apposita modulistica predisposta dal soggetto promotore, è di diretta responsabilità del soggetto ospitante.

Sulle attività di tirocinio esercitano la vigilanza il soggetto promotore e gli Uffici Scolastici Regionali competenti (art. 15, co. 23, D.M. 10 settembre 2010, n. 249).

#### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- 1) svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio, ai sensi dell'allegato B) del decreto 30 settembre 2011, osservando gli orari concordati e rispettando gli ambienti di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività presso il soggetto ospitante;
- 2) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 3) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ad atti o provvedimenti di qualunque natura acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor coordinatore del soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

#### **Art. 5**

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

#### **Art. 6**

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito del tirocinio;
2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
3. consentire al tutor coordinatore del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
4. in caso di trasferimento del tutor del tirocinante, procedere, d'intesa col soggetto promotore, alla sua sostituzione con profilo equivalente;
5. informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante.

#### **Art. 7**

Per le prestazioni di cui al precedente art. 6, sia per lo svolgimento delle 150 ore di tirocinio diretto che delle 25 ore di tirocinio indiretto, l'ente promotore riconoscerà al soggetto ospitante l'importo onnicomprensivo di **€ 370,00 per ogni tirocinante** (ai sensi dell'art. 3, co.1 lettera e, del D.M. 948 del 1/12/2016).

Il pagamento delle somme verrà effettuato attraverso girofondo in Banca d'Italia, (specificare a tal fine il codice IBAN COMPLETO della Tesoreria Unica – c/o Banca d'Italia)

I	T	1	9	D	0	1	0	0	0	0	3	2	4	5	3	4	8	3	0	0	3	1	5	9	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

#### **Art. 8**

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata e ha la durata di un anno, con esclusione del rinnovo tacito. Ai sensi di legge il presente atto è esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data 20/09/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Patrizia MARANO)

IL RETTORE